

COPIA
S.G.O.
le



COMUNE DI LARINO

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE IV
DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO
(Provincia di Campobasso)
DEI TRASPORTI E DELLA CASA

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE IV
DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO
DEI TRASPORTI E DELLA CASA
147 29.11.01
Carloni

approvato con deliberazione di C.C. - G.R.
P. 479 del 27.3.02
C.C. LI 4.03.02

DELIBERAZIONE N. 66

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di 1^a convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: Modifica Tabella Tipi Edilizi del vigente Programma di Fabbricazione
relativamente alla Zona "E - Agricola".

L'anno **DUEMILAUNO**, il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO (30/07/2001)**, in continuazione di seduta, nella Sala della adunanze consiliari della Sede Comunale in Larino, in Piazza Duomo, n. 44 (Palazzo Ducale).
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati a seduta, per le ore 19.00, i Consiglieri Comunali:

	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1)	SABETTI	Francesco	Sindaco	X	
2)	LENTINI	Alberto	Consigliere	X	
3)	MOSIELLO	Luigi	Consigliere	X	
4)	D'UVA	Teresa	Consigliere	X	
5)	SALE	Pasquale	Consigliere	X	
6)	PUCHETTI	Giuseppe	Consigliere	X	
7)	DELLA LOGGIA	Michele	Consigliere	X	
8)	LOZZI	Nicola	Consigliere	X	
9)	TRIVISONNO	Guerino	Consigliere	X	
10)	CARANFA	Aldo	Consigliere		X
11)	MANCINELLI	Giulio	Consigliere	X	
12)	NERI	Giuseppe	Consigliere	X	
13)	LAPENNA	Luigi	Consigliere		X
14)	MASSARI	Ettore	Consigliere		X
15)	NUCCI	Giuseppe	Consigliere		X
16)	NOTARO	Angelo	Consigliere		X
17)	QUICI	Giovanni	Consigliere		X
TOTALI				11	6

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Giovannino PALMA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SABETTI Francesco - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'Ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 13/12/1999, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante alla normativa della Zona "E - Agricola";

Che detta variante è stata approvata dalla Regione Molise con delibera di Giunta Regionale n. 1153 del 04/09/2000;

Che in fase di redazione della variante di che trattasi non è stato specificato quali fabbricati è possibile realizzare in zona "E - Agricola";

Ritenuto pertanto necessario integrare detta normativa, in quanto la mancanza di tale specificazione, non pone limiti alla possibilità di destinare dei manufatti preesistenti in zona agricola ad un uso diverso da quello strettamente connesso all'attività produttiva agricola;

Visto il vigente Programma di Fabbricazione;

Vista la variante alla normativa della zona "E - Agricola", approvata dalla Giunta Regionale con atto n. 1153 del 04/09/2000;

Vista la legislazione urbanistica vigente;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente;

Visto l'art. 42, lettera b, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Sentito il consigliere Guerino TRIVISONNO il quale dichiara il proprio voto favorevole, evidenziando che, in questo momento non c'è nessun componente dell'opposizione, pur essendo questo argomento passato nella relativa Commissione consiliare, così come espressamente richiesto dall'opposizione stessa. Dichiara "E' grave che argomenti portati in Commissione in cui l'opposizione ha votato con la maggioranza e questi argomenti non vedano la presenza di nessuno dell'opposizione e pensa che vada stigmatizzato il comportamento dell'opposizione";

Sentito il consigliere Teresa D'UVA il quale esprime la totale meraviglia in ordine alle affermazioni riguardanti la serietà da dimostrare in Consiglio Comunale. Osserva che l'argomento che si stà per votare passerà oggi anche senza la presenza della minoranza, ma, in passato, come ad esempio per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, questa maggioranza ha dovuto far ricorso alla stessa minoranza per far passare argomenti pure passati in Commissione. Ribadisce nuovamente la propria meraviglia per tali dichiarazioni;

Sentito il Sindaco-Presidente Francesco SABETTI il quale precisa che nel caso sopra riferito si trattava di seduta di seconda convocazione;

Si dà atto che, prima della votazione, si allontana dall'aula il consigliere SALE Pasquale, per cui I presenti risultano ora essere N. 10 e gli assenti N. 7 (SALE, CARANFA, LAPENNA, MASSARI, NUCCI, NOTARO e QUICI).

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) fini della presente variante sono definiti:

a) Zone agricole: i terreni di cui alla lettera "E" del D.M. 02/04/1968, n. 1444;

COMUNE DI LARINO

Campobasso

Variante al Programma di Fabbricazione

Oggetto: Normativa Urbanistica Zona "E - Agricola"

Tavola: RELAZIONE TECNICA

Larino, li 7 010, 2001



Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente
(Arch. Giuseppe MAMMARELLA)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Mammarella", written over the typed name in the signature block.

RELAZIONE

La presente variante scaturisce dall'esigenza di integrare la normativa della Zona "E - Agricola, approvata dalla Regione Molise con delibera della Giunta Regionale n. 1153 del 4/9/2000, in quanto in fase di redazione della precedente variante è stata omessa la specificazione relativa ai fabbricati che possono essere realizzati in detta zona; al fine di limitare la possibilità di destinare manufatti in zona agricola ad un uso diverso da quello strettamente connesso all'attività produttiva agricola.

Pertanto con la variante in questione la normativa della Zona "E - Agricola" viene così modificata:
ZONA E - ZONA AGRICOLA

Si intende per tale zona tutta la parte del territorio comunale non compresa fra le zone riportate.

Nella zona "E" è permessa la costruzione di fabbricati ed abitazioni a carattere esclusivamente agricolo, escludendo la realizzazione e il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti per uso diverso da quello strettamente indispensabile all'attività agricola e connessi all'agricoltura:

Residenza

- Indice di fabbricabilità fondiario = 0,03 mc/mq
- Superficie minima del lotto (inderogabile) = 5000 mq
- Indice di copertura = 0,01 mq/mq
- Numero dei piani (compreso eventuale seminterrato) = 2
- Altezza massima = 7,50 ml
- Distacco minimo dagli edifici = 10,00 ml
- Distacco minimo dai confini = 10,00 ml

Gli spazi interni agli edifici non sono ammessi.

Annessi (magazzini, depositi, rimessa attrezzi agricoli, ricoveri per animali, ecc.)

- Indice di fabbricabilità fondiario = 0,07 mc/mq
- Superficie minima del lotto (inderogabile) = 5000 mq
- Indice di copertura = 0,03 mq/mq
- L'indice di fabbricabilità fondiario può essere elevato fino a 0,10 mc/mq e l'indice di copertura potrà essere elevato fino a 0,04 mq/mq per la realizzazione delle seguenti strutture: capannoni per essiccamento di prodotti agricoli, capannoni per allevamento bestiame a livello agricolo-produttivo
- Altezza massima = 7,50 ml

E' consentita una maggior altezza per realizzare volumi tecnici in prevalente sviluppo verticale indispensabili al funzionamento dell'azienda (silos, contenitori di mangimi, ecc.)

- Distacco minimo dagli edifici = 10,00 ml
- Distacco minimo dai confini = 10,00 ml

Per quanto riguarda la distanza degli edifici abitativi dai ricoveri zootecnici, essa deve essere pari a m. 50,00, per gli allevamenti dei suini superiore a n. 10 capi, la distanza deve essere pari a m. 150,00, mentre la distanza degli stessi dal centro abitato così come perimetrato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 285 del 30/4/1992 (delibera di G.C. n. 878 del 28/12/1993) deve essere minima di Km. 1,00;

Norme comuni: (residenze, ricoveri animali, magazzini, depositi, ecc.)

Per i non coltivatori diretti, la superficie di terreno necessaria per la volumetria, deve essere asservita mediante atto pubblico notarile registrato e trascritto.

Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, l'atto di asservimento notarile deve essere presentato solo per la volumetria relativa alla residenza.

Per gli annessi che saranno inglobati nell'organismo residenziale dai non coltivatori diretti, si dovrà fare riferimento allo stesso indice di fabbricabilità fondiario della residenza (I.F. = 0,03 mc/mq) e le due volumetrie (annessi e residenze) possono essere sommate.

E' consentito l'accorpamento dei terreni di proprietà non contigui solo per i diretti coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale, da asservire con atto notarile registrato e trascritto, per l'estensione totale massima (lotto da edificare più suoli da accorpate) di mq. 15.000 per le residenze e mq. 25.000 per gli annessi.

Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole, sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione, nonché la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

È ammesso altresì l'ampliamento nel rispetto degli indici sopra citati, compreso il volume esistente.

Il volume dei fabbricati (sia essi annessi o abitazioni), anche se condonati, preesistenti alla richiesta di nuova concessione deve essere computato ai fini del rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiario prescritto per la zona agricola.

COMUNE DI LARINO

Campobasso

Variante al Programma di Fabbricazione

Oggetto: Normativa Urbanistica Zona " E – Agricola "

Tavola: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Larino, li _____ - 7 OTT. 2001



Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente
(Arch. Giuseppe MAMMARELLA)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Mammarella", written over the printed name.

Il Comune di Larino, in vista degli insediamenti industriali nel Nucleo della Valle del Biferno, che prevedono già a partire dal luglio 1973 uno stabilimento FIAT per 4.000 operai specializzati, tenuto conto delle indicazioni avute dalla Regione tramite lo studio sull'assetto territoriale del Molise Orientale, in previsione dello sviluppo industriale, ha deciso di variare il suo programma di fabbricazione in modo tale da recepire l'incremento di popolazione che si avrà in seguito di tali fatti.

La variante al programma di fabbricazione è stata ritenuta necessaria anche perché il precedente programma si è dimostrato a soli pochi anni dalla sua adozione già insufficiente ad accogliere la maggiore spinta urbanistica privata e pubblica, sia per l'esaurirsi delle aree destinate per l'edilizia privata, sia per il costo eccessivo della urbanizzazione primaria delle aree rimaste disponibili per l'edilizia economica e popolare.

D'altra parte se ulteriori motivi dovessero essere adottati, si potrebbe a puro titolo di documentazione, riferire che quelle indicazioni presenti nel precedente programma sono state per la maggior parte tutte attuate, a dimostrazione anche non tanto della errata esecuzione di esso, quanto della celerità con cui le opere si sono realizzate. Infatti tutta l'area indicata come zona ospedaliera oggi è già in via di urbanizzazione e le previsioni relative alle strade urbane e statali si sono concretizzate. Persino l'edilizia cooperativistica ha tratto vantaggio con la creazione di complessi edilizi già finanziati ed in via di esecuzione.

Così anche i completamenti delle zone già esistenti sono stati eseguiti ed ulteriori richieste ci sono in merito.

Tutto questo dimostra appunto la necessità della variante al programma di fabbricazione e l'ampiezza stessa di essa

all'edilizia pubblica che privata, soprattutto lungo la direttrice di espansione indicata nel precedente programma. Il criterio seguito é stato quello di affiancare all'edilizia pubblica quella privata in modo da ridurre le spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

Nel completamento del nucleo "Piano S. Leonardo" il criterio é stato quello di renderlo urbanisticamente valido, dotandolo di tutte le attrezzature previste e tenendo conto dei raggi di influenza prescritte dalle norme ministeriali relative all'edilizia scolastica.

CRITERI SEGUITI PER LA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE NORME GENERALI DI ATTUAZIONE

Nella formazione del presente programma di fabbricazione, ci si é proposto la finalità di porre, con la sistemazione urbanistica di parte del territorio comunale, in conseguenza del particolare studio eseguito e di un accurato esame di criteri perequativi, il maggior numero di proprietà nello stesso piano di sviluppo potenziale, mediante una attenta elaborazione della zonizzazione, del piano viario e delle norme di attuazione.

ZONIZZAZIONE

La parte di territorio interessato al Programma, agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, risulta divisa nelle seguenti zone:

(Si veda la Tabella dei tipi edilizi allegata al Regolamento edilizio).

ZONA A - Risanamento conservativo.

Per quanto riguarda il centro storico, soprattutto in considerazione del tono e della natura dello stesso, si ritiene indispensabile un piano particolareggiato tendente a risanare le attuali precarie condizioni igieniche delle abitazioni, l'estetica dei fabbricati, nonché a restaurare ed a ripristinare alcuni edifici al fine di ricreare l'antico ambiente.

Balza evidente l'aspetto antiestetico del gruppo di case, privo di valore storico, antistanti la Curia Vescovile che restringono notevolmente la piazza e occultano la bellissima torre realizzata nel 1813, originariamente destinata a campanile della Chiesa di S. Francesco, chiudendo la prospettiva del portico sottostante, il quale una volta reso libero potrebbe ridare alla piazza antistante la Cattedrale del 1300 il suo caratteristico aspetto comunale antico.

Altro caso di assoluta necessità per l'incolumità pubblica, è la demolizione del fabbricato sito in Piazza Vittorio Emanuele, laterale la Chiesa di S. Stefano. Sull'area da esso risultante e quella antistante si prevede la costruzione dell'Ufficio Postale.

Per questi casi si prevede l'esproprio e la demolizione da parte del Comune.

Nella zona A è vietato qualsiasi intervento che possa alterare il valore e l'aspetto degli edifici. Sono ammessi interventi di restauro, ripristino e risanamento statico, igienico e conservativo. Tali interventi dovranno essere eseguiti secondo progetto esecutivo. Per gli edifici più caratteristici è anche opportuno sottoporre all'esame della Sezione Urbanistica Regionale o della Sovrintendenza alle Antichità tali progetti per un parere consultivo.

ZONA B - Ristrutturazione e Completamento.

Nella zona B é prevista la ristrutturazione urbanistica ed edilizia ed il completamento in base alle seguenti norme (cfr. Art. 2-7-8-9 del D.M. 2-4-1968):

- Qualora si riveli la necessit  di migliorare le condizioni igieniche dell'abitato o di agevolare la circolazione veicolare possono essere eseguiti espropri, demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti con l'applicazione delle relative norme di legge.

- Sono ammesse nuove costruzioni con distacco di ml. 5 da ogni confine privato ed allineate con quelle preesistenti sui lati prospicienti strade pubbliche. Gli indici urbanistici sono:

Indice di fabbricabilit  fondiaria: 5, mc/mq;

Indice di copertura: 0,75 mq/mq;

Altezza massima: ml. 17;

Numero di piani: 5;

Distacco minimo dagli edifici: ml. 10;

Distacco minimo dai confini: ml. 5;.

Nel caso di trasformazione di edifici mediante demolizione e ricostruzione sono fissati i seguenti limiti:

- La densit  fondiaria   fissata dal maggior valore dato da 5 mc/mq e dal 70% della densit  fondiaria preesistente.

- L'area coperta pu  essere l'intera area.

- Distanza tra gli edifici non inferiore a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti.

- Limiti di altezza: ml. 17.

- Le aree da destinare a parcheggi, come previsto dall'Art. 18 legge 6.8.1967 n. 765 possono essere reperite anche in altra zona nell'ambito del nucleo urbano.

Per nuove costruzioni, nel caso di lotti adiacenti ad aree destinate a verde pubblico, l'indice di fabbricabilit  fondiario pu  essere elevato a 7 mc/mq.

- Al fine di migliorare l'aspetto architettonico della zona, nel caso di edifici adiacenti a fabbricati di altezza superiore,   consentita la sopraelevazione fino all'altezza del fabbricato pi  alto.

ZONA C₁ - Nuovi insediamenti -

Nella zona C₁ é permessa la costruzione di case a schiera o di edifici isolati.

Gli indici sono così fissati:

- Indice di fabbricabilità fondiario: 1,5 mc/mq.;
- Indice di copertura: 0,3 mq/mq.;
- Altezza massima: ml. 7,50;
- Numero dei piani: n.2;
- Distacco minimo dagli edifici: ml. 10;
- Distacco minimo dai confini: ml. 5;

Nelle case a schiera e per convenzione fra i proprietari, il distacco laterale potrà essere nullo.

ZONA C₂ -

Sono previsti edifici isolati con i seguenti indici:

- Indice di fabbricabilità fondiario: 3 mc/mq.;
- Indice di copertura: 0,3 mq/mq.;
- Altezza massima: ml. 13;
- Numero dei piani: n. 4;
- Distacco minimo dagli edifici:

In rapporto all'altezza: H_{max} .

Assoluto: ml. 10.

- Distacco minimo dai confini:

In rapporto all'altezza: $1/2 H_{max}$.

Assoluto: ml. 5,00.

ZONA C₃ - Edilizia economica e popolare.

Edilizia regolamentata in base alla legge 167 del 18.4.1962 e successive modificazioni ed integrazioni e alle norme dell'edilizia sovvenzionata.

Si prevede un indice di fabbricabilità fondiario pari a 3mc/mq, un indice di copertura di 0,3 mq/mq ed una altezza massima di ml. 13. Distanza dai confini m. 5. Distanza dai fabbricati: in rapporto all'altezza uguale ad H_{max} ; assoluto uguale a m. 10.

ZONA C - Espansione -

Edilizia da regolamentare in base alle disposizioni della Sovrintendenza alle Antichità e alle Belle Arti.

NORME GENERALI

Nei complessi edilizi, su suoli in pendenza e a mezza costa, l'altezza max. sarà determinata come altezza media della facciata principale e sulla strada che si ritiene di maggior importanza e di maggior funzionalità. Nel caso di copertura a tetto, l'altezza va misurata dalla linea di gronda del tetto, se questo ha pendenza inferiore al 100%, dall'intera proiezione verticale del tetto per pendenza superiore.

La norma riguardante il distacco dai confini privati può essere derogata quando già esiste una costruzione con pareti prive di aperture sul confine e nel caso che nel lotto confinante non vi sia alcuna costruzione (vale cioè il principio della prevenzione).

Gli edifici costruiti in aderenza debbono avere prospetti unitari per disegno e impiego di materiali.

NORME COMUNI PER LE ZONE C + C - C -

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
- ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate risultano inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura cor-

rispondente all'altezza stessa. (Art. 9 del D.M. 2.4.1968).

Per larghezza della sede stradale deve intendersi la larghezza della parte transitabile dai veicoli (sono escluse le cunette ed i marciapiedi).

I locali a piano terreno dei fabbricati possono adibirsi a negozi o a laboratori di tipo artigianale.

ZONA D₁ - Zona artigianale.

Sono previsti insediamenti industriali a carattere artigianale ed abitazioni; il rapporto fra volume destinato alle abitazioni e quello per gli insediamenti industriali non deve superare 1mc/2mc. Gli indici sono:

- Indice di fabbricabilità fondiario: 2,5 mc/mq.;
- Indice di copertura: 0,50 mq/mq.;
- Distacco minimo dai fabbricati: ml. 10;
- Distacco minimo dai confini: ml. 5;
- Distanze minime dalle strade: vedere D.M. I.4.1968.

La zona D₁ situata in Contrada Monte Arcano si estende per un raggio di circa 200 m.

ZONA D₂ - Zona industriale.

Sono previsti insediamenti industriali relativi alla piccola e media industria. E' stata indicata solo la direttrice della zona che dovrebbe essere compresa fra la stazione ferroviaria di Ururi-Rotello e la Masseria Colagiovanni Carlo.

Sono previsti:

- Indice di fabbricabilità fondiario: 2,5 mc/mq.;
- Indice di copertura: 0,5 mq/mq.;
- Distanza dai confini: ml. 5;
- Distanza dai fabbricati: ml. 10;
- Distanze minime dalle strade: Vedere D.M. I.4.1968;
- Rapporto tra volume delle abitazioni e volume destinato all'attività industriale: 1mc/3mc.

Zona E - AGRICOLA

Si intende per tale zona tutta la parte del territorio comunale non compresa fra le zone riportate. Nella zona "E" è permesso la costruzione di fabbricati ed abitazioni a carattere esclusivamente agricolo, escludendo la realizzazione e il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, per uso diverso da quello strettamente indispensabile all'attività agricola e connessi all'agricoltura:

RESIDENZA

- Indice di fabbricabilità fondiario = 0,03 mc/mq
- Superficie minima del lotto (inderogabile) = 5000 mq
- Indice di copertura = 0,01 mq/mq
- Numero dei piani (compreso eventuale seminterrato) = 2
- Altezza massima = 7,50 ml
- Distacco minimo dagli edifici = 10,00 ml
- Distacco minimo dai confini = 10,00 ml

Gli spazi interni agli edifici non sono ammessi.

ANNESI (magazzini, depositi, rimessa attrezzi agricoli, ricoveri per animali, ecc.)

- Indice di fabbricabilità fondiario = 0,07 mc/mq
 - Superficie minima del lotto (inderogabile) = 5000 mq
 - Indice di copertura = 0,03 mq/mq
 - L'indice di fabbricabilità fondiario può essere elevato fino a 0,10 mc/mq e l'indice di copertura potrà essere elevato fino a 0,04 mq/mq per la realizzazione delle seguenti strutture: capannoni per essiccamento di prodotti agricoli, capannoni per allevamento bestiame a livello agricolo-produttivo
 - Altezza massima = 7,50 ml
- E' consentita una maggior altezza per realizzare volumi tecnici in prevalente sviluppo verticale indispensabili al funzionamento dell'azienda (silos, contenitori di mangimi, ecc.)
- Distacco minimo dagli edifici = 10,00 ml
 - Distacco minimo dai confini = 10,00 ml

Per quanto riguarda la distanza degli edifici abitativi dai ricoveri zootecnici, essa deve essere pari a m. 50,00, per gli allevamenti dei suini superiore a n. 10 capi, la distanza deve essere pari a m. 150,00, mentre la distanza degli stessi dal centro abitato così come perimetrato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 285 del 30/4/1992 (delibera di G.C. n. 878 del 28/12/1993) deve essere minima di Km. 1,00;

NORME COMUNI: (residenze, ricoveri animali, magazzini, depositi, ecc.)

Per i non coltivatori diretti, la superficie di terreno necessaria per la volumetria, deve essere asservita mediante atto pubblico notarile registrato e trascritto.

Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, l'atto di asservimento notarile deve essere presentato solo per la volumetria relativa alla residenza.

E' consentito l'accorpamento dei terreni di proprietà non contigui solo per i diretti coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale, da asservire con atto notarile registrato e trascritto, per l'estensione totale massima (lotto da edificare più suoli da accorpare) di mq. 15.000 per le residenze e mq. 25.000 per gli annessi.

Per gli annessi che saranno inglobati nell'organismo residenziale, dai non coltivatori diretti, si dovrà fare riferimento allo stesso indice di fabbricabilità fondiario della residenza (I.F. = 0,03 mc/mq) e le due volumetrie (annessi e residenze), possono essere sommate.

Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole, sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione, nonché la demolizione e la ricostruzione in loco per nderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

È ammesso altresì l'ampliamento nel rispetto degli indici sopra citati, compreso il volume esistente.

Il volume dei fabbricati (sia essi annessi o abitazioni), anche se condonati, preesistenti alla richiesta di nuova concessione deve essere computato ai fini del rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiario prescritto per la zona agricola.

Zona F1 - Verde Pubblico

edificabile.

ZONA F2 - Impianti Sportivi

E' esclusa ogni edificazione tranne le attrezzature ed i servizi specifici necessari (spogliatoi, servizi igienici, ecc..).

ZONA F3 - Istituti Religiosi

Sono consentite costruzioni aventi le medesime finalità di quelle preesistenti.

ZONA F4 - Zona Ospedaliera

Area destinata all'edilizia ospedaliera.

ZONA F5 - Carcere

Si è semplicemente indicata una direttrice per tale complesso, considerando che la costruzione del carcere deve essere in zona tale da non precludere possibilità di sviluppo urbanistico e di facile collegamento con il Tribunale.

ZONA F6 - Parcheggi

Zona riservate a parcheggi pubblico e garages.

ZONA F7 - Istruzione

Zone destinate per le attrezzature scolastiche. In particolare le aree 1 e 2 dovranno servire gli abitanti delle zone B-C1-C2

VERDE PRIVATO

Inedificabile






ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

Va considerata zona di rispetto cimiteriale la zona che trovasi a distanza inferiore a mt. 200 da muro di cinta del Cimitero. In tale zona potranno essere consentite anche costruzioni inerenti servizi ed onoranze funebri.

ZONA TURISTICA

La concomitanza della realizzazione della strada Fondo Valle Biferno con l'invaso di Ponte Liscione, offre la possibilità di prevedere un insediamento di tipo turistico sulla fascia costiera dell'invaso con Indice di Fabbricabilità Fondiario di 0,1 mc/mq.

TABELLA DEI TIPI EDILIZI

DESTINAZIONE DI ZONA	SIMBOLOGIA	Indice di FABBRICABILITÀ TERRITORIALE mq/mq	ATTERRIZIATURE					DESTINAZIONE D'USO	Indice di FABBRICABILITÀ FONDIARIA mq/mq	SPERANZA MINIMA DEL LOTTO mq	Indice di COBERTURA mq/mq	ALTEZZA m	VOLUME MASSIMO mc	Numero DEI PIANI a	DISTACCO MINIMO				Linea MAX PROSP m
			Aree per l'istruzione mq/a.b.	Atrrizzate d'interesse comune mq/a.b.	Spazi pubblici areali mq/a.b.	Parcheggi pubblici mq/a.b.	dagli edifici								dai confini				
							13								14	15	16		
A								(4)			(3)	(3)	(3)	(3)					
B		4,5	2	9	2,5			5	-	0,75	17	-	5						
C₁		1,0	"	"	"			1,5	-	0,3	7,5	-	5						
C₂		1,5	"	"	"			3	-	0,3	13	-	5						
C₃		1,5	4,5	2	9	2,5		3	-	0,3	13	-	5						
D₁			-		0,10 mq/mq			2,5	-	0,5	-	-	5						
D₂			-		0,10 mq/mq			2,5	-	0,5	-	-	5						
E			6,00	-	-	-	AG	0,03	5000	0,01	7,5	-	2						

LOTTEZZA
NELLE ZON
CAPPUC

- b) Casa di abitazione: il complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza della famiglia rurale;
- c) Annessi rustici: il complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo gli allevamenti, o altre colture specializzate;

2) di adottare la variante all'attuale normativa della Zona "E - Agricola" secondo gli atti tecnici predisposti dal Servizio Urbanistica ed Ambiente, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, consistenti in:

- a) Relazione Tecnica;
- b) Norme Tecniche di attuazione;
- c) Tabella dei Tipi Edilizi.

3) di dare atto che la presente variante non incide sulle pratiche edilizie già esaminate con parere favorevole della Commissione Edilizia, in data anteriore alla presente deliberazione.

sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to: Francesco SABETTI

IL SEGRETARIO

F.to: Giovannino PALMA

=====

Il Segretario Comunale, dietro conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il giorno **31 LUGLIO 2001** e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li **31 LUGLIO 2001**

IL SEGRETARIO

F.to: Giovannino PALMA

=====

Per estratto conforme per uso amministrativo, li **31 LUGLIO 2001**



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature of Giovannino Palma]

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' PER DECORRENZA DEI TERMINI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO
